

## COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

(Provincia di Siena)

# DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 02/02/2017

OGGETTO: TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2017.

L'anno **2017**, addì **02** del mese di **febbraio** alle ore **17:30**, nella Sala Consiliare presso la sede del Palazzone di Viale Matteotti, si è riunito il Consiglio Comunale previa convocazione scritta e debitamente notificata come previsto dalle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari. La seduta è ordinaria.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. ANGELO CAPALBO.

		Presenti/Assenti
CANOCCHI PAOLO	SINDACO	Presente
BARGI ANGELA	CONSIGLIERE	Assente
MACINI MARZIA	CONSIGLIERE	Presente
BERTI FILIPPO	CONSIGLIERE	Assente
NENCINI PIETRO	CONSIGLIERE	Presente
VANNINI TOMMASO	CONSIGLIERE	Presente
LUISE SIMONE	CONSIGLIERE	Assente
CALAMASSI FABIO	CONSIGLIERE	Presente
NENCINI FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente
BORGARELLI FULVIA	CONSIGLIERE	Presente
LEGNAIOLI CRISTIANA	CONSIGLIERE	Presente
BUCALOSSI MIRIANA	CONSIGLIERE	Presente
DE MARCO FILOMENA	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Presente
NARDI STEFANO	CONSIGLIERE	Presente
RABAZZI GIANNI	CONSIGLIERE	Presente
BIANCUCCI KETI	CONSIGLIERE	Assente
GALGANI ROBERTO	CONSIGLIERE	Presente

Sono altresì presenti il Vice Sindaco ANDREUCCI LODOVICO e gli Assessori Comunali: BERTI FABIO, MORETTI MICHELA, GALGANI ALBERTO.

Il Presidente del Consiglio Comunale Dott.ssa FILOMENA DE MARCO, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

#### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ufficio: Area - Servizi Finanziari e Gestione Risorse Umane

Anno: 2017 Numero: 26

## **OGGETTO**

TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2017.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti "indivisibili";

**VISTI** gli articoli 1 e 2 del D.L. 06.03.2014, n. 16, come convertito in Legge n. 68/2014, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI;

**RICHIAMATO** in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, il quale stabilisce che: "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.";

**VISTO** il Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui servizi indivisibili – TASI – quale capo II del Regolamento dell'Imposta Unica Comunale IUC, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 59 del 31.07.2014, successivamente modificato con deliberazione dello stesso organo n. 39 dell'8.06.2015, ed in ultimo con deliberazione n. 25 del 12.04.2016, tutte esecutive ai sensi di legge;

**VISTO** l'art. 1, comma 42, della Legge n. 232 dell'11.12.2016, Legge di Bilancio 2017, pubblicata sul supplemento ordinario n. 57 della G.U. n. 297 del 21.12.2016, in cui viene sospesa l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali con legge dello Stato, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2016. Tale sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti TARI;

**RILEVATO** che, secondo l'interpretazione prevalente in dottrina, il blocco degli aumenti dei tributi si applica anche agli aumenti indiretti, cioè all'eliminazione od attenuazione di agevolazioni già concesse in precedenza;

**PRESO ATTO** di quanto disciplinato in merito al sopra citato art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015 sulla sospensione dell'efficacia dell'aumento dei tributi e delle addizionali nella Risoluzione del MEF, Dipartimento delle Finanze, n. 2/DF del 22.03.2016:

#### **TENUTO CONTO** che:

il tributo sui servizi indivisibili TASI non è dovuto, ai sensi del comma 669 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, così come sostituito dall'art. 1, comma 14, lettera b) della Legge n. 208/2015, per i terreni agricoli e per le abitazioni principali, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b) punto 2) dell'art. 1 della legge n. 147/2013;

**VISTI** i commi 675 e 676 della suddetta Legge n. 147/2013 che prevedono che la base imponibile del tributo e' quella prevista per l'applicazione dell'IMU, che l'aliquota e' pari all'1 per mille ed il comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

**RILEVATO** che, il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, impone ai comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre aliquote minori, in relazione alle diverse tipologie di immobili, tenuto conto che per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

**CONSIDERATO** che il citato comma 677, ultimo periodo, dall'art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che, per gli anni 2014 e 2015, il limite stabilito dal precedente punto può essere superato per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13 comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2011 n. 2014, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatesi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato decreto legge n. 201/2011. La maggiorazione non si applica, in nessun caso, ai fabbricati rurali strumentali;

**ACCERTATO** che la maggiorazione di cui sopra può essere mantenuta, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015, anche per il 2016 e per il 2017;

**RILEVATO** che con l'esenzione dal pagamento della TASI dell'abitazione principale diverse da A1, A8 e A9, le aliquote confermate per l'anno 2017 non comprendono la suddetta maggiorazione dello 0,8%;

RICHIAMATO il settimo periodo del comma 688 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1 comma 14, lett. e), legge n. 208/2015 che testualmente recita "il versamento della prima rata TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno d'imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico";

**RICHIAMATO**, altresì, l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001 che prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

**VISTO** l'art. 172 lett. c) della Legge 267/2000 "T.U delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", in cui viene stabilito che, "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, sono allegati al Bilancio di Previsione..";

**VISTI** gli artt. 151 e 174 del "T.U delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", Legge n. 267 del 18 agosto 2000, in cui viene indicato il 31 dicembre come termine ultimo per l'approvazione del Bilancio di Previsione e per la presentazione dei relativi allegati, tra cui le deliberazioni per la determinazione di tariffe, ecc, salvo differimenti disposti con decreto del Ministero dell'Interno;

**VISTO** l'art 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con espressa specificazione che dette deliberazioni, se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento, ed in caso di mancata approvazione entro il suddetti termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

**PRESO ATTO** che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali per l'anno 2017 è stato differito in un primo tempo al 28 febbraio 2017 dall'art. 1, comma 454, della Legge di Bilancio 2017, Legge n. 232 dell'11.12.2016, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 57 della G.U. n. 297 del 21.12.2016, poi al 31 marzo 2017 dall'art. 5, comma 11, del Decreto Legge n. 244 del 30.12.2016, "Milleproroghe", ai sensi dell'art. 163, comma 3 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

**CONSIDERATO** che il comma 10 dell'art. 1 della sopra citata Legge di Stabilità 2016, Legge n. 208/2015, interviene sull'art. 13 del dl 201 del 2011 in materia di IMU, eliminando la possibilità, per i comuni, di assimilare all'abitazione principale l'abitazione concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (figli-genitori), introducendo una riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari – fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 – concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado(genitori-figli), che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base di determinati requisiti;

**CONSIDERATO** che il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell'art. 1 della Legge 147/2013;

**RILEVATO** che l'art. 1, c. 682, della Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) specifica che per quanto concerne la TASI è necessaria l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di servizi, dei relativi costi alla coperture dei quali la TASI è diretta;

**TENUTO CONTO** che non esiste normativamente una definizione di servizio indivisibile, per cui occorre riferirsi alla dottrina e nella scienza della finanze la distinzione fra "imposta" e "tassa" si base sulla differenze fra servizi "divisibili" e "indivisibili" dove nei primi l'utilità del servizio è goduta da un singolo individuo ed il costo è frazionabile mentre nei secondi il servizio è fruibile dal singolo individuo, insieme agli altri cittadini, in quanto componenti di una collettività, indipendentemente dalla sua richiesta;

**ACCERTATO** che per la scienza delle finanze il distinguo fra imposta e tassa viene risolto nel seguente modo:

- -a fronte di servizi divisibili si acquisisce una tassa/tariffa che rappresenta il corrispettivo del servizio:
- -a fronte di servizi indivisibili non è possibile identificare l'entità del servizio di cui ciascuno gode e non è quindi possibile finanziare tale servizio chiedendo a ciascuno il costo del medesimo;

**RITENUTO**, pertanto, a livello ente locale individuare quali servizi "indivisibili" quelli che vengono prestati indipendentemente dal fatto che gli utenti ne facciano richiesta o meno e che quindi rientrano nei compiti istituzionali dell'Ente;

**RITENUTO**, quindi, procedere all'individuazione di alcuni servizi indivisibili, confermando quelli già indicati nell'anno 2016, la cui spesa verrà finanziata, in piccola parte, con le risorse della TASI, quali:

servizio anagrafe, stato civile, elettorale e leva; servizio ufficio relazioni con il pubblico (U.R.P.) servizio polizia locale; viabilità e manutenzione strade; illuminazione pubblica; servizi cimiteriali; verde pubblico, parchi e giardini;

**DATO ATTO** che le spese di ogni servizio indivisibile come sopra individuato sono determinate in base al bilancio di previsione dell'esercizio 2017, come riportato nel seguente prospetto:

SERVIZIO INDIVISIBILE	SPESE
Servizio anagrafe, stato civile, elettorale e leva, con esclusione delle spese per elezioni e referendum rimborsate dallo Stato o da altri enti pubblici	144.454,00
Servizio Ufficio relazioni con il pubblico (U.R.P.)	56.168,00
Servizio Polizia Locale, con esclusione delle spese finanziate con i proventi da sanzioni al codice della strada	664.601,00
Viabilità e manutenzione strade, con esclusione delle spese finanziate con i proventi da sanzioni al codice della strada e dal fondo contributi per gli investimenti (ex sviluppo investimenti)	303.019,00
Illuminazione Pubblica, con esclusione delle spese finanziate con i proventi da sanzioni al codice della strada.	405.854,00
Verde pubblico, parchi e giardini	108.576,00
Servizi cimiteriali	120.100,00
Totale	1.802.772,00

VISTA la Legge n. 232 dell'11.12.2016 – Legge di Bilancio 2017;

**RITENUTO**, pertanto, di approvare le aliquote e le detrazioni del tributo in oggetto, confermando quelle dell'anno 2016, come risultanti nel prospetto come sotto riportato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA	NOTE
Aliquota abitazione principale	1,00 per mille ovvero 0,1per	Pertinenza: una per ciascuna
di categoria A1, A8 ed A9 e	cento.	categoria catastale C/2, C/6,
realtive pertinenze come		C/7.
stabilito dalla disciplina IMU		
Aliquota fabbricati rurali ad uso	1,00 per mille ovvero 0,1 per	
strumentale di cui all'art. 9,	cento	
comma 3 bis del D.L.		
30.12.2993 n. 557 convertito in		
Legge 26.02.1994 n. 133		
Aliquota per tutte le fattispecie	0,00 per mille	Azzeramento dell'aliquota.
imponibili diverse da quelle		
previste ai punti precedenti.		

**DATO ATTO** che nella determinazione della diversa modulazione delle aliquote vengono garantiti effetti equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, come previsto dal citato ultimo periodo del comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 12.04.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le aliquote TASI per l'anno d'imposta 2016;

**VISTO** che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, attestante la correttezza dell'azione amministrativa ed in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile Area 4 - Servizi Finanziari e Gestione risorse umane -, a norma dell' art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Posto in votazione il presente provvedimento su n. 13 Consiglieri presenti, compreso il Sindaco e n. 9 votanti, si ottiene il seguente esito:

- voti favorevoli: n. 8
- voti contrari n. 1 (Galgani)
- astenuti: n. 4 (Bucalossi, De Marco, Nardi, Rabazzi)

### **DELIBERA**

1) di approvare per l'anno 2017, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, confermando quelle relative all'anno 2016 e più precisamente nella misura come sotto indicata:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA	NOTE
Aliquota abitazione principale	1,00 per mille ovvero 0,1 per	Pertinenza: una per ciascuna
di categoria A1, A8 ed A9 e	cento.	categoria catastale C/2, C/6,
realtive pertinenze come		C/7.
stabilito dalla disciplina IMU		
Aliquota fabbricati rurali ad uso	1,00 per mille ovvero 0,1 per	
strumentale di cui all'art. 9,	cento	
comma 3 bis del D.L.		
30.12.2993 n. 557 convertito in		
Legge 26.02.1994 n. 133		
Aliquota per tutte le fattispecie	0,00 per mille	Azzeramento dell'aliquota.
imponibili diverse da quelle		
previste ai punti precedenti.		

2) di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa 50.000,00 euro è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:

SERVIZIO INDIVISIBILE	SPESE
Servizio anagrafe, stato civile, elettorale e leva, con esclusione delle spese per elezioni e referendum rimborsate dallo Stato o da altri enti pubblici	144.454,00
Servizio Ufficio relazioni con il pubblico (U.R.P.)	56.168,00
Servizio Polizia Locale, con esclusione delle spese finanziate	664.601,00

con i proventi da sanzioni al codice della strada	
Viabilità e manutenzione strade, con esclusione delle spese finanziate con i proventi da sanzioni al codice della strada e dal fondo contributi per gli investimenti (ex sviluppo investimenti)	303.019,00
Illuminazione Pubblica, con esclusione delle spese finanziate con i proventi da sanzioni al codice della strada.	405.854,00
Verde pubblico, parchi e giardini	108.576,00
Servizi cimiteriali	120.100,00
Totale	1.802.772,00

- 3) di dare atto che nella determinazione della diversa modulazione delle aliquote vengono garantiti gli effetti equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, come previsto dal citato ultimo periodo del comma 677, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013;
- 4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, esclusivamente in via telematica, mediante l'inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- 5) con votazione separata, espressa nelle forme di legge, con esito invariato con n. 8 voti favorevoli, n. 1 contrario, e n. 4 Consiglieri astenuti (Bucalossi, De Marco, Nardi, Rabazzi), di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DOTT.SSA FILOMENA DE MARCO IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. ANGELO CAPALBO